



Città di Sant'Agata de' Goti
(Provincia di Benevento)

ORDINANZA N° 14 /2010

IL SINDACO

Visto il Regio Decreto n.523 del 25 luglio 1904 che obbliga i proprietari di fondi frontisti di fossi, rii e corsi d'acqua in genere, a provvedere alla esecuzione delle opere di tutela del territorio, con particolare riferimento alle operazioni di manutenzione ordinaria quali:

- taglio delle piante cresciute negli alvei e lungo le sponde dei fossi e corsi d'acqua;
- taglio delle siepi e dei rami che si protendono sul suolo pubblico;

Visto l'art. 96 del sopra citato Regio Decreto n. 523 del 25 luglio 1904 indicante le attività vietate sui corsi d'acqua pubblici che prevede testualmente:

“ 96. Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti:

a) la formazione di pescaie, chiuse, petraie ed altre opere per l'esercizio della pesca, con le quali si alterasse il corso naturale delle acque. Sono eccettuate da questa disposizione le consuetudini per l'esercizio di legittime ed innocue concessioni di pesca, quando in esse si osservino le cautele od imposte negli atti delle dette concessioni, o già prescritte dall'autorità competente, o che questa potesse trovare conveniente di prescrivere;

b) le piantagioni che si inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;

c) lo sradicamento o l'abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le ripe dei fiumi e dei torrenti per una distanza orizzontale non minore di nove metri dalla linea in cui arrivano le acque ordinarie. Per i rivi, canali e scolatoi pubblici la stessa proibizione è limitata ai piantamenti aderenti alle sponde;

d) la piantagione sulle alluvioni delle sponde dei fiumi e torrenti e loro isole a distanza dalla opposta sponda minore di quella, nelle rispettive località, stabilita o determinata dal prefetto, sentite le amministrazioni dei comuni interessati e l'ufficio del Genio civile;

e) le piantagioni di qualunque sorta di alberi ed arbusti sul piano e sulle scarpe degli argini, loro banche e sottobanche, lungo i fiumi, torrenti e canali navigabili;

f) le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline, a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi;

g) qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori come sopra, e manufatti attinenti;

h) le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei fiumi, torrenti, rivi, canali e scolatoi pubblici, tanto arginati come non arginati, e ad ogni altra sorta di manufatti attinenti;

i) il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe, o banchine dei pubblici canali e loro accessori;

k) l'apertura di cavi, fontanili e simili a distanza dai fiumi, torrenti e canali pubblici minori di quella voluta dai regolamenti e consuetudini locali, o di quella che dall'autorità amministrativa provinciale sia

riconosciuta necessaria per evitare il pericolo di diversioni e indebite sottrazioni di acque;

l) qualunque opera nell'alveo o contro le sponde dei fiumi o canali navigabili, o sulle vie alzaie, che possa nuocere alla libertà ed alla sicurezza della navigazione ed all'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;

m) i lavori od atti non autorizzati con cui venissero a ritardare od impedire le operazioni del trasporto dei legnami a galla ai legittimi concessionari;

h) lo stabilimento di molini natanti.”;

Visto le precipitazioni molto forti ed abbondanti che nel corrente anno hanno causato dissesti al territorio spondale, con potenziale pericolo e danni ad abitazioni private;

Ritenuto di emanare un'Ordinanza Sindacale per la sistemazione dei territori confinanti con i corsi d'acqua per attuare una corretta prevenzione contro il rischio di danni e disagi provocabili da una inidonea regimazione delle acque meteoriche;

Ritenuto che è obbligo la manutenzione e pulizia degli alvei e delle sponde dei corsi d'acqua a carico degli utenti e dei proprietari frontisti per assicurare le condizioni di sicurezza;

Visto il D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267;

ORDINA

A tutti i proprietari di fondi laterali e frontisti di fossi, rii e corsi d'acqua in genere, di provvedere a:

- ◆ assicurare la regolare manutenzione dei canali di scolo regolari e a ripristinarli se abbandonati o ricoperti o intasati;
- ◆ rimuovere ogni materiale che ostacoli il regolare deflusso delle acque, ripristinando le condizioni di regolarità;
- ◆ effettuare il taglio delle piante cresciute negli alvei o lungo le sponde dei fossi e corsi d'acqua;
- ◆ effettuare la manutenzione ed il consolidamento delle sponde delle aree di proprietà, rimuovendo tutte le cause di ostacolo e d'impedimento del regolare corso d'acqua;
- ◆ eliminare e rimuovere immediatamente tutti gli scarichi idrici non regolari e non autorizzati recapitanti nei corsi d'acqua superficiali, avvertendo che tali scarichi costituiscono violazione del D.Lgs 152 del 2006;

AVVERTE

Che la Polizia Locale e l'Ufficio Tecnico Comunale provvederanno a verificare il rispetto degli obblighi imposti dalla presente Ordinanza e a fissare, in caso di trascuratezza o di inadempienza dei proprietari o chi per essi, mediante comunicazione scritta, un tempo massimo di esecuzione degli interventi, la cui mancata osservanza comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa (da un minimo di Euro 100,00 ad un massimo di Euro 400,00), ove il fatto non costituisca reato o inadempienza più grave;

La presente Ordinanza costituisce provvedimento contingibile ed urgente per tutelare l'incolumità delle persone e per prevenire fenomeni di inquinamento del suolo e dell'acqua.

DISPONE

La presente Ordinanza sarà affissa all'Albo Pretorio del Comune, inviata al Comando di Polizia Municipale, al Comando Stazione Carabinieri per il controllo sull'esatta osservanza della presente Ordinanza e diffusa sul sito web comunale e sul territorio comunale, affinché la cittadinanza e gli utenti siano adeguatamente informati.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione o notificazione oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 (centoventi) giorni.

Dalla Residenza Municipale, li 10.05.2010

IL SINDACO
Carmine Valentino